INNOVA ITALY 1 S.p.A.
Sede Sociale: Viale Luigi Majno, 7 – 20122 MILANO
C.F. e P.IVA n. 09320600969

~~REPERTORIO N. 43930~~ ~~ROGITO N. 13811~~

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre, in Roma, nel mio Studio,

21 dicembre 2015

davanti a me

Registrato a Roma 5
il 28/12/2015
n. 17650 Serie 1T

Dott. **Luca AMATO**, **Notaio in Roma**, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto di Roma,

sono presenti:

- Dott. **PANSA Alessandro**, nato a Mortara (PV) il 22 giugno 1962, residente a Milano (MI), Corso Italia n.22/3, Codice Fiscale PNS LSN 62H22 F754L, il quale dichiara di essere di stato civile libero e di essere cittadino italiano;
- Dott. FERRARIO Paolo, nato a Bergamo (BG) il 17 settembre 1971, domiciliato per la carica a Milano (MI) ove appresso, il quale interviene al presente non in proprio ma nella sua qualità di:

1) Amministratore Unico e legale rappresentante della società di nazionalità italiana denominata **"Augent Partners S.r.l." con Unico Socio**, con sede legale in Milano (MI), Via Dante n.4, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08297880968, R.E.A. MI-2016642, capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato, statutariamente munito dei poteri necessari per quanto appresso;

2) Procuratore speciale del Dott. **RUSSO Michele**, nato a Piano di Sorrento (NA) il 16 settembre 1961, residente a Milano (MI), Via Aristide de Togni n.12, Codice Fiscale RSS MHL 61P16 G568B, coniugato in regime di separazione dei beni, cittadino italiano, in forza della Procura speciale ricevuta dal Notaio Orsola Forino di Milano in data 17 dicembre 2015 Rep.n.12913, che, in originale, viene allegata al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- Dott. **CONTI Fulvio**, nato a Roma (RM) il 28 ottobre 1947, residente a Roma (RM), Via del Boschetto n.114, Codice Fiscale CNT FLV 47R28 H501X, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e di essere cittadino italiano.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri di fima dei comparenti, che stipulano quanto segue.

Articolo I

Tra la società "Augent Partners S.r.l." ed i signori Alessandro Pansa, Michele Russo e Fulvio Conti, in proprio ed in persona come sopra, è costituita una **Società a responsabilità limitata** denominata **"Innova Italy 1 S.r.l."** (di seguito anche la **"Società"**).

Articolo II

La sede legale della Società è in **Milano (MI)**.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della Società è in **Via Dante n.4**.

Il trasferimento della sede all'interno di Milano non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Articolo III

Il capitale sociale è di **€ 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesi-**

mi).

Ad integrale sottoscrizione del capitale i Soci conferiscono in denaro:
- **"Augent Partners S.r.l."**: € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento e zero centesimi), corrispondente ad una partecipazione pari al **25% (venticinque per cento) del capitale sociale**;
- **Alessandro Pansa**: € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento e zero centesimi), corrispondente ad una partecipazione pari al **25% (venticinque per cento) del capitale sociale**;
- **Michele Russo**: € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento e zero centesimi), corrispondente ad una partecipazione pari al **25% (venticinque per cento) del capitale sociale**;
- **Fulvio Conti**: € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento e zero centesimi), corrispondente ad una partecipazione pari al **25% (venticinque per cento) del capitale sociale**.

I quattro Soci, "Augent Partners S.r.l.", Alessandro Pansa, Michele Russo e Fulvio Conti, dichiarano di avere provveduto, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, al versamento del **100% (cento per cento) del capitale sociale** a mezzo di deposito presso la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Agenzia 16 di Roma, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 21 dicembre 2015 al n.5674.

Articolo IV

Ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto sociale, i Soci stabiliscono che la Società sia amministrata **per tre esercizi sociali - e pertanto sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 -** da **un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) componenti**, munito dei più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, nominati nelle persone dei signori:
- **CONTI Fulvio,** come sopra generalizzato, quale **Presidente**;
- **FERRARIO Paolo**, nato a Bergamo (BG) il 17 settembre 1971, residente a Milano (MI), Via Monte Leone n.4, Codice Fiscale FRR PLA 71P17 A794B, cittadino italiano, quale **Consigliere;**
- **PANSA Alessandro**, come sopra generalizzato, quale **Consigliere**;
- **RUSSO Michele,** come sopra generalizzato, quale **Consigliere**.

I Consiglieri, in proprio ed in persona come sopra, accettano la carica rispettivamente conferita e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalle disposizioni di legge in materia.

Articolo V

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 dicembre 2016**.

Articolo VI

I comparenti autorizzano l'organo amministrativo testè nominato - e per esso il suo Presidente - ad apportare a questo atto costitutivo tutte le modifiche, precisazioni e/o integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione e perfezionamento.

Articolo VII

Il signor Luigi Nazzarri, nato a Roma il 16 maggio 1959, domiciliato a a Roma, Via Po n.25/A, è delegato a ritirare dalla predetta Banca il suindicato

versamento del capitale sociale, con facoltà di rilasciarne quietanza.

Articolo VIII

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono a carico della Società, è di € 1.800,00 (euro milleottocento e zero centesimi).

Articolo IX

L'oggetto sociale, l'organizzazione ed il funzionamento della Società sono regolati dalle norme qui di seguito riportate:

S T A T U T O
CONTENENTE LE NORME
SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1

Denominazione

*Ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile è costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione: **"Innova Italy 1 S.r.l."** (di seguito anche la **"Società"**).*

Articolo 2

Sede

La Società ha la sede legale in Milano. L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze che non siano sedi secondarie.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto l'acquisto e la detenzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società od enti, nonché, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la concessione di finanziamenti alle società controllate e collegate nei limiti di quanto consentito dalla legge, nonché la prestazione di servizi di assistenza in materia organizzativa, commerciale e logistica; il tutto con esclusione comunque dell'attività di gestione di altre società, riservata all'organo amministrativo delle medesime.
In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà comunque effettuare tutte quelle operazioni finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta.
È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fideiussioni, avvalli, garanzie ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2020.
La proroga del termine non dà luogo al diritto di recesso.

Articolo 5

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, salva diversa elezione di domicilio co-

municata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Capitale sociale e quote

Il capitale sociale ammonta ad € 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo di denaro.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8

Quote

Le quote sono liberamente trasferibili. Il regime di circolazione delle quote è disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 9

Recesso

Ha diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue partecipazioni al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 3, del Codice Civile.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del Codice Civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

Nella predetta raccomandata devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto di recesso è esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata perviene alla sede legale della Società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la deli-

bera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
La liquidazione e la valorizzazione delle quote del socio receduto avviene con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 2473, co. 3 e 4, del Codice Civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Convocazione

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.
L'Assemblea può svolgersi tramite tele/videoconferenza a condizione che ciò sia indicato nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria). L'Assemblea tenuta per tele/videoconferenza è valida a condizione che:
(i) il sistema di tele/videoconferenza consenta al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione degli argomenti all'ordine del giorno; (ii) sia consentito al Presidente dell'assemblea (anche attraverso l'assistenza di altri soggetti) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'assemblea, nonché i risultati della votazione; (iii) tutti i partecipanti possano partecipare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale; (iv) tutti i partecipanti siano in condizione di votare contemporaneamente ed in tempo reale. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e in cui deve trovarsi anche il Segretario, o il notaio nei casi previsti dalla legge, ai fini della redazione e della sottoscrizione del verbale.

Articolo 11

Intervento e voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

Presidente

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato, se nominato e presente; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Articolo 13

Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme per il funzionamento della Società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis del Codice Civile;

g) lo scioglimento anticipato della Società;

h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

i) la revoca dello stato di liquidazione;

l) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;

m) la domanda di ammissione alle procedure concorsuali.

In deroga al disposto dell'art. 2465, co. 2, del Codice Civile, non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 14

Verbalizzazione

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15

Numero, durata e compenso degli amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri variante da 4 (quattro) a 7 (sette).

Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla leg-

ge.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 16

Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.
Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Consigliere Delegato, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 17

Deliberazioni del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18

Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi sol-

tanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.
In caso di nomina di un Consigliere Delegato, ad esso spettano i poteri di gestione a lui attribuiti in sede di nomina.

Articolo 19

Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente che al Consigliere Delegato, se nominato, nei limiti dei suoi poteri di gestione. I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 20

Esercizi sociali e redazione del bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 21

Dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

Nomina dei liquidatori

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Articolo 23

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Atto scritto da persona di mia fiducia su sedici pagine di quattro fogli e da me Notaio letto ai comparenti che, su mia richiesta, lo hanno approvato. Viene sottoscritto alle ore dodici (ore 12).

F.to: Alessandro Pansa
F.to: Paolo Ferrario
F.to: Fulvio Conti
F.to: Luca AMATO - Notaio